



Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento UE 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO in particolare l'art. 67 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303, come modificato ed integrato dal regolamento UE 1046/2018, che ha dettato, per il periodo 2014-2020, norme specifiche in materia di forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile, nell'ambito delle disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale "Inclusione", adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione (2014)10130 del 17 dicembre 2014 e modificato in data 8 febbraio 2018;

VISTO il PON Inclusione, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C (2019) n.5237 del 11 luglio 2019, con Decisione C(2020) n. 1848 del 19 marzo 2020 e da ultimo con Decisione C (2020) n. 8043 del 17 novembre 2020, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dir. Gen. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, il quale ha tra i

suoi obiettivi principali il supporto all'implementazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), della sua evoluzione rappresentata dal Reddito di inclusione (REI) e, infine, del Reddito di Cittadinanza;

VISTO il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 532/2014 della Commissione del 13 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l'elenco degli indicatori comuni;

VISTO il Programma Operativo I FEAD (PO I FEAD), approvato con Decisione della Commissione C (2014) n. 9679 dell'11 dicembre 2014, riprogrammato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2019) n. 9423 del 19 dicembre 2019 e da ultimo con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2020) n. 6277 del 9 settembre 2020, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO l'art. 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1988 n. 568 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il comma 247 dell'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della L.n.183/1987;

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, recante "Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017 n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;

VISTO il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, come modificato dal Decreto-Legge n.4 del 28 gennaio 2019, che all'art. 22 istituisce la Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 29 dicembre 2017 al foglio n. 2419, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 20 del 25 gennaio 2018, che ha trasferito le funzioni dell'Autorità di gestione del PON Inclusione e del PO I FEAD alla Divisione III della nuova Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione sociale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2020, registrato alla Corte dei Conti il 13 marzo 2020 al n. 387, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Dott. Angelo Fabio Marano;

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999 e ss.mm.ii che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A." , di seguito anche "INVITALIA", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, e ss.mm.ii, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e INVITALIA, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 2, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, e ss.mm.ii, dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999 e ss.mm.ii, che ha definito i contenuti minimi degli atti convenzionali con INVITALIA;

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, INVITALIA è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del citato Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle

Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2007, pubblicato sulla GU Serie Generale n.233 del 06 ottobre 2007, recante “Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale”;

CONSIDERATO che il 27 marzo 2007 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, (Legge finanziaria 2007);

CONSIDERATO che la stessa direttiva del 27 marzo 2007 indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);

CONSIDERATO che l'articolo 19, comma 5, della Legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

CONSIDERATO che l'articolo 55-bis, comma 1, del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012, prevede che "ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 di cui al Decreto Legislativo. n. 163 del 12 aprile 2006, delle convenzioni stipulate con INVITALIA di cui al Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 con cui è stata disposta l'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

CONSIDERATO che l'articolo 5, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica;

VISTO l'articolo 38, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, che iscrive di diritto INVITALIA nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;

VISTO l'articolo 192 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che istituisce presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art.5, che prevede tra l'altro che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;

CONSIDERATO che INVITALIA, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;

VISTA la nota del 23 novembre 2020, prot. n. 36358, con cui INVITALIA ha comunicato al Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2017-2019, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che in riscontro alla sopra citata nota del 23 novembre 2020, il Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico, tramite propria nota prot. n. 37635, del 03 dicembre 2020, ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da INVITALIA nel triennio 2017-2019 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,51%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n.218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", che ha provveduto all'aggiornamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", e in particolare quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lett. q), in base al quale l'Amministrazione contraente si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico un resoconto sullo stato di attuazione della Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.484 del 30/05/2018 con la quale il Consiglio dell'Autorità dispone l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all'art. 192, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra le altre Amministrazioni, in ragione degli affidamenti in house a INVITALIA;

VISTI gli articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, che hanno dettato, per il periodo 2014-2020, norme specifiche in materia di forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile, nell'ambito delle disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, prevedendo specifiche modalità di rimborso dei costi effettivamente sostenuti comprensivi di una quota di costi indiretti;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla convenzione e la lett. j) del medesimo art. 1, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'art. 67, comma 5, lettera c) del regolamento UE 1303/2013;

VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 che ha previsto l'applicazione dei criteri di rendicontazione per l'assistenza tecnica rimborsabile, di cui agli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche ai programmi finanziati con le risorse nazionali;

CONSIDERATO che INVITALIA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 68 del Regolamento (UE) 1303/2013, ha elaborato la "Nota esplicativa – Costi indiretti 2013-2014-2015", allegata alla comunicazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 "Progetti ammessi a finanziamento con attuatore Invitalia S.p.A. - Metodologia di individuazione delle opzioni di costo semplificato - Trasmissione nota esplicativa costi indiretti", prot. AICT n.12364 del 02 ottobre 2018;

VISTA la nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale prot. AICT n.9257 del 15/11/2016, con la quale l'Autorità di Gestione ha approvato la metodologia dei costi che prevede l'applicazione del tasso forfettario del 25% dei costi diretti per gli affidamenti all'ente in house INVITALIA da parte dei Beneficiari nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;

VISTA la nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale prot. AICT n.3617 del 10/04/2017, con la quale l'Autorità di Gestione ha adottato il documento metodologico di individuazione delle opzioni di costo semplificato applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house INVITALIA che integra la precedente nota 9527 del 15/11/2016 per la sola parte relativa alla determinazione del costo del personale interno – fermo restando le modalità di calcolo del tasso forfettario del 25%;

VISTA la nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale prot. AICT n.14484 del 18/11/2020, con la quale l'Autorità di Gestione ha trasmesso l'aggiornamento del documento metodologico di individuazione delle opzioni di costo semplificato applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house INVITALIA, con importi riferiti al triennio 2016-2017-2018, approvato con Decreto AdG n. 114 del 17/11/2020;

VISTO l'articolo 10, comma 2, lettera f, del Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, che dispone che la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 88 del 31 maggio 2011, e alle misure previste dagli artt. 9 e 9-bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, e adotta, anche in base alle proposte di INVITALIA, le misure di accelerazione degli interventi necessarie ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 88 del 2011;

CONSIDERATO che nel contesto normativo innanzi richiamato, INVITALIA, in particolare attraverso la sua Funzione "Competitività, Infrastrutture e Territori", in forza di plurime convenzioni stipulate con Autorità designate e con Organismi Intermedi di Programmi Operativi relativi ai periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, ha maturato una consolidata esperienza nel supporto alle amministrazioni centrali per le attività di valutazione, verifica, controllo e certificazione;

VISTA la Proposta progettuale "Supporto tecnico e amministrativo in materia di controlli di I livello sulle operazioni finanziate nell'ambito del PON Inclusione 2014-2020" trasmessa, a seguito delle interlocuzioni intercorse, da Invitalia a mezzo PEC in data 19 luglio 2019 – acquisita dalla Scrivente Direzione Generale con Protocollo n. 6620 del 22/07/2019 -, a cui la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha dato riscontro positivo con nota prot. n. 6822 del 25 luglio 2019;

CONSIDERATO che il ricorso ad Invitalia si è reso necessario a seguito dell'indisponibilità, manifestata da ultimo con nota prot. 3801 del 18 aprile 2019, da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro a garantire, nel quadro della Convenzione tra Ispettorato e Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, un'adeguata

copertura dei fabbisogni in materia di controlli di primo livello on desk, manifestati da questa Direzione Generale per gli adempimenti legati all'implementazione del PON Inclusione;

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo del PON Inclusione 2014-2020 (di seguito: "SIGECO") che descrive, tra l'altro, le attività di controllo di I livello, con particolare riferimento alle verifiche amministrative on desk;

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dall'articolo 192, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, ai fini dell'affidamento della Convenzione ad Invitalia, il Ministero ha valutato positivamente la congruità economica della suddetta Proposta progettuale per la realizzazione delle predette attività avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e considerato che il ricorso ad INVITALIA risponde a criteri di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTA la nota del 03/09/2019 n. prot. 0218525 con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII - Vigilanza su enti e su società partecipate, ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018;

VISTA la Convenzione stipulata, in forza del predetto nulla osta, tra la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Invitalia S.p.A., firmata digitalmente il giorno 04 Settembre 2019 e avente ad oggetto la realizzazione da parte di Invitalia S.p.A., quale ente *in house*, del supporto tecnico e amministrativo in materia di controlli di I livello sulle operazioni finanziate nell'ambito del PON Inclusione, in ottemperanza a quanto disciplinato nel SIGECO e come specificato nella Proposta progettuale allegata alla Convenzione;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 317 del 16 settembre 2019 di approvazione della suddetta Convenzione e di impegno della relativa spesa, registrato all'UCB ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo n.123/2011, con il numero 499 in data 16/10/2019 e ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti il 28/10/2019 n. 1-3122;

CONSIDERATA l'esigenza del Ministero di potenziare l'attività di controllo di I livello per le operazioni a valere sul PON Inclusione e di estendere l'attività di supporto anche ai controlli di I livello per le operazioni a valere sul PO I FEAD, dei quali Programmi Operativi la Divisione III è Autorità di Gestione (ADG);

PRESO ATTO della nota prot. 2784 del 5 ottobre 2020 con cui l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel quadro della Convenzione tra INL e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha manifestato la propria impossibilità di disporre di ulteriore personale per le attività di controlli in loco e on desk con riguardo alle azioni finanziate dal PO I FEAD;

VISTA la proposta progettuale integrativa di INVITALIA condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale - Divisione III;

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dall'articolo 192, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, ai fini dell'affidamento dell'Atto Integrativo alla suddetta Convenzione stipulata tra la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Invitalia S.p.A. in data 04 Settembre 2019, il Ministero ha valutato positivamente con nota del 13/11/2020 n. prot. 9111 la congruità economica della Proposta progettuale integrativa di INVITALIA avuto

riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e considerato che il ricorso ad INVITALIA risponde a criteri di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTA la nota di Invitalia prot. n. 0000776 del 04/01/2021 e la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prot. n. 68 del 07/01/2021 con cui le parti hanno confermato di mantenere i costi standard oggetto della suddetta nota di congruità e utilizzati nella Convenzione del 4 settembre 2019;

CONSIDERATO che con nota prot. 0039721 del 28 dicembre 2020, il Ministero dello sviluppo economico – Segretariato Generale - Divisione VI ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 alla stipula dell'Atto integrativo alla suddetta Convenzione;

VISTO l'Atto Integrativo alla Convenzione del 4 settembre 2019, stipulato in data 18 gennaio 2021 in forza del predetto nulla osta, tra la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Invitalia S.p.A., con cui viene affidato ad Invitalia l'incarico di ampliare le attività di verifica alle operazioni finanziate dal PO I FEAD, per la realizzazione del supporto tecnico e amministrativo in materia di controlli di I livello sulle operazioni finanziate nell'ambito del PO I FEAD 2014-2020 e dal PON Inclusione 2014-2020, come specificato nella Proposta Progettuale e nella Proposta Progettuale Integrativa richiamate nelle premesse e allegate al suddetto Atto Integrativo (Allegato A e Allegato B);

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sull'Asse 5 "Assistenza Tecnica" del PON Inclusione 2014-2020 e sulla voce "Assistenza tecnica" del PO I FEAD 2014-2020;

DECRETA

ARTICOLO 1

Approvazione dell'Atto Integrativo alla Convenzione con Invitalia S.p.A.

E' approvato l'Atto Integrativo alla Convenzione del 4 settembre 2019, stipulato in data 18 gennaio 2021 tra la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Invitalia S.p.A., con cui viene affidato ad Invitalia l'incarico di ampliare le attività di verifica alle operazioni finanziate dal PO I FEAD, per la realizzazione del supporto tecnico e amministrativo in materia di controlli di I livello sulle operazioni finanziate nell'ambito del PO I FEAD 2014-2020 e dal PON Inclusione 2014-2020, come specificato nella Proposta Progettuale e nella Proposta Progettuale Integrativa richiamate nelle premesse e allegate al suddetto Atto Integrativo (Allegato A e Allegato B).

L'Atto Integrativo approvato, unitamente ai suoi allegati ed alla valutazione sulla congruità economica dell'offerta, costituisce parte integrante del presente Decreto.

ARTICOLO 2

Risorse

È impegnato in favore della società Invitalia S.p.A., ad integrazione della somma di euro 7.319.924,15 (settemilionitrecentodiciannovemilannovecentoventiquattro/15), IVA inclusa, già impegnata con Decreto Direttoriale n. 317 del 16 settembre 2019, la somma di euro 3.666.257,47

(tremilioneisecentosessantaseimiladuecentociquantasette/47), IVA inclusa, di cui euro 3.225.715,82 (tremilioniduecentoventicinquemilasettecentoquindici/82), IVA inclusa, a valere sulla voce "Assistenza Tecnica" del PO I FEAD ed euro 440.541,65 (quattrocentoquarantamilacinquecentoquarantuno/65), IVA Inclusa, a valere sull'Asse 5 "Assistenza Tecnica" del PON Inclusione. La suddetta somma sarà gestita sull'apposita contabilità speciale aperta presso il Dipartimento della Ragioneria Centrale dello Sato con il n. 5950 denominata MILPS – ICL-FOND-UE – FDR – L – 183-87.

Angelo MARANO

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".



ATTO INTEGRATIVO

alla Convenzione del 4 settembre 2019, per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale - Divisione III e l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. – INVITALIA in ordine a Supporto tecnico e amministrativo in materia di controlli di I livello sulle operazioni finanziate nell'ambito del PON Inclusione 2014-2020

TRA

la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito: "Ministero") (C.F. 80237250586) rappresentata dal dott. Angelo Fabio Marano, Direttore Generale della suddetta Direzione, presso la quale opera la Divisione III, individuata Autorità di Gestione (di seguito: "AdG") del Programma Operativo Nazionale (di seguito: "PON") "Inclusione" e del Programma Operativo I relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (di seguito "PO I FEAD"), domiciliato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Via Forno, 8 – 00192 Roma;

e

L'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale n. 05678721001, nel seguito denominata anche Agenzia, legalmente rappresentata, giusta procura in qualità di responsabile della Funzione " Programmi Operativi" Dott.ssa Leonarda Sansone e di "Chief Financial Officer" dott. Domenico Tudini, entrambi ivi domiciliati ai fini del presente atto,

entrambe, di seguito denominate "Parti"

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n.1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- in particolare l'art. 67 del Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, come modificato ed integrato dal Regolamento UE n.1046/2018, che ha dettato, per il periodo 2014-2020, norme specifiche in materia di forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile, nell'ambito delle disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il PON Inclusione, adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione (2014)10130 del 17 dicembre 2014 e modificato in data 8 febbraio 2018;
- il PON Inclusione, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C (2019) n.5237 del 11 luglio 2019 e da ultimo con Decisione C(2020) n. 1848 del 19 marzo 2020, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dir. Gen. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, il quale ha tra i suoi obiettivi principali il supporto all'implementazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), della sua evoluzione rappresentata dal Reddito di inclusione (REI) e, infine, del Reddito di Cittadinanza;
- il Programma Operativo I relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (PO I FEAD) - CCI n. 2014IT05FMOP001, approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 9679 dell'11 dicembre 2014, la cui AdG, ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata nella Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- le riprogrammazioni del PO I FEAD approvate con decisione della Commissione Europea C(2019)9423 del 19 dicembre 2019 e con successiva decisione della Commissione Europea C(2020)6277 del 9 settembre 2020 che prevedono di attuare sul territorio nazionale una serie di interventi a favore di persone in condizioni di grave deprivazione materiale;
- l'articolo 5 della Legge n.183 del 16 aprile 1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 29 dicembre 1988 e ss.mm.ii. che regolamenta

l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione;

- il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 90 del 12 maggio 2016, recante "Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della Legge n.196 del 31 dicembre 2009";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 15 marzo 2017, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;
- il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, come modificato dal Decreto- Legge n.4 del 28 gennaio 2019, che all'art. 22 istituisce la Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;
- il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 29 dicembre 2017 al foglio n. 2419, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 20 del 25 gennaio 2018, che ha trasferito le funzioni dell'Autorità di gestione del PON Inclusione e del PO I FEAD alla Divisione III della nuova Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione sociale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 Marzo 2020 al n. 387, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Angelo Marano;

CONSIDERATO CHE

- il Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999 e ss.mm.ii, ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A." , di seguito anche "INVITALIA", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- in particolare l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, e ss.mm.ii, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e INVITALIA, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;
- il medesimo articolo 2, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, e ss.mm.ii, dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, INVITALIA è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria

organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del citato Decreto Legislativo. n. 1 del 9 gennaio 1999, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2007, pubblicato sulla GU Serie Generale n.233 del 06 ottobre 2007, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale";
- il 27 marzo 2007 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, (Legge finanziaria 2007);
- la stessa direttiva del 27 marzo 2007 indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);
- l'articolo 19, comma 5, della Legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- l'articolo 55-bis, comma 1, del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012, prevede che "ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 di cui al Decreto Legislativo. n. 163 del 12 aprile 2006, delle convenzioni stipulate con INVITALIA di cui al Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, e ss.mm.ii.;
- all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

- con Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, è stata disposta l'"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- l'articolo 5, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica;
- l'articolo 38, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, che iscrive di diritto INVITALIA nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;
- l'articolo 192 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che istituisce presso l'ANAC, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art.5, che prevede tra l'altro che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;
- INVITALIA, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n.218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", ha provveduto all'aggiornamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.";
- la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.484 del 30/05/2018 con la quale il Consiglio dell'Autorità dispone l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all'art. 192, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra le altre Amministrazioni, in ragione degli affidamenti in house a INVITALIA;
- la nota del 23 novembre 2020, prot. n. 36358, con cui INVITALIA ha comunicato al Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2017-2019, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il riscontro alla sopra citata nota del 23 novembre 2020, il Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico, tramite propria nota prot. n. 37635, del 03 dicembre 2020, ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da INVITALIA nel triennio 2017-2019 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,51%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016;

- l'articolo 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- gli articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, che hanno dettato, per il periodo 2014-2020, norme specifiche in materia di forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile, nell'ambito delle disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, prevedendo specifiche modalità di rimborso dei costi effettivamente sostenuti comprensivi di una quota di costi indiretti;
- l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla convenzione e la lett. j) del medesimo art. 1, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'art. 67, comma 5, lettera c) del regolamento CE 1303/2013;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";
- il Decreto Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26 marzo 2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo di programmazione 2014- 2020 che ha previsto l'applicazione dei criteri di rendicontazione per l'assistenza tecnica rimborsabile, di cui agli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche ai programmi finanziati con le risorse nazionali;
- INVITALIA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 68 del Regolamento (UE) 1303/2013, ha elaborato la "Nota esplicativa – Costi indiretti 2013-2014-2015", allegata alla comunicazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 "Progetti ammessi a finanziamento con attuatore Invitalia SpA - Metodologia di individuazione delle opzioni di costo semplificato - Trasmissione nota esplicativa costi indiretti", prot. AICT n.12364 del 02 ottobre 2018; la menzione della Comunicazione prot. AICT n.12364 del 02 ottobre 2018 rettifica la citazione della Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 157322 del 10 maggio 2018 e del relativo allegato, erroneamente richiamata nella Convenzione del 4 settembre 2019;
- la nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale prot. AICT n.9257 del 15/11/2016, con la quale l'Autorità di Gestione ha approvato la metodologia dei costi che prevede l'applicazione del tasso forfettario del 25% dei costi diretti per gli affidamenti all'ente in house INVITALIA da parte dei Beneficiari nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;
- la nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale prot. AICT n.3617 del 10/04/2017, con la quale l'Autorità di Gestione ha adottato il documento metodologico di individuazione delle opzioni di costo semplificato applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house INVITALIA che integra la precedente nota 9527 del 15/11/2016 per la sola parte relativa alla determinazione del costo del personale interno – fermo restando le modalità di calcolo del tasso forfettario del 25%;
- la nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale prot. AICT n.14484 del 18/11/2020, con la quale l'Autorità di Gestione ha trasmesso l'aggiornamento del documento metodologico di individuazione delle

opzioni di costo semplificato applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house INVITALIA, con importi riferiti al triennio 2016-2017-2018, approvato con Decreto AdG n. 114 del 17/11/2020;

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale con nota prot. n. 5294 del 13 giugno 2019 ha richiesto ad INVITALIA la disponibilità a fornire un servizio di supporto tecnico e amministrativo finalizzato alla implementazione delle attività di controllo di I livello sulle operazioni finanziate nell'ambito dei Programmi Operativi;
- a seguito delle interlocuzioni intercorse, con lettera prot. n. 92260, in data 19 luglio 2019, INVITALIA ha trasmesso, via PEC, la Proposta progettuale (allegata al presente Atto) che è stata riscontrata positivamente dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale con nota prot. n. 6822 del 25 luglio 2019;
- il Sistema di Gestione e Controllo del PON Inclusione 2014-2020 (di seguito: "SIGECO") descrive, tra l'altro, le attività di controllo di I livello, con particolare riferimento alle verifiche amministrative on desk;
- secondo quanto disposto dall'articolo 192, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, ai fini dell'affidamento della Convenzione in parola, il Ministero ha valutato positivamente la congruità economica della Proposta progettuale di INVITALIA per la realizzazione delle predette attività avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e considerato che il ricorso ad INVITALIA risponde a criteri di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- la nota del 03/09/2019 n. prot. 0218525 con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII - Vigilanza su enti e su società partecipate, ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018;
- in forza del predetto nulla osta è stata stipulata in data 4 settembre 2019 la Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale - Divisione III e l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. – INVITALIA in ordine al Supporto tecnico e amministrativo in materia di controlli di I livello sulle operazioni finanziate nell'ambito del PON Inclusione 2014-2020 (di seguito anche Convenzione);
- la suddetta Convenzione prevede all'articolo 5 che eventuali modifiche e/o integrazioni della stessa sono concordate tra le Parti e formalizzate mediante atto scritto;
- l'esigenza del Ministero di potenziare l'attività di controllo di I livello del PON Inclusione di cui la Divisione III è Autorità di Gestione (ADG);
- la richiesta a Invitalia di poter estendere la propria attività anche ai controlli di I livello del PO I FEAD di cui la Divisione III è Autorità di Gestione (ADG);
- la proposta progettuale integrativa di INVITALIA (allegata al presente Atto) condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale - Divisione III, la cui approvazione viene con il presente atto ratificata;
- secondo quanto disposto dall'articolo 192, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, ai fini dell'affidamento del presente Atto integrativo, il Ministero ha valutato positivamente con nota del 13/11/2020 n. prot. 0009111 la congruità economica della Proposta progettuale integrativa di INVITALIA

(allegata al presente Atto) avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e considerato che il ricorso ad INVITALIA risponde a criteri di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- che con nota prot. 0039721 del 28 dicembre 2020, il Ministero dello sviluppo economico – Segretariato Generale - Divisione VI ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 alla stipula del presente Atto integrativo alla Convenzione;
- con la sottoscrizione del presente Atto Invitalia dichiara il rispetto delle condizioni di cui l'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati, che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- la citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, lett. q), ai sensi del quale la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico un resoconto sullo stato di attuazione della Convenzione come integrata dal presente Atto integrativo, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria sull'Asse 5 "Assistenza Tecnica" del PON Inclusionione 2014-2020 e la disponibilità finanziaria delle risorse di "Assistenza Tecnica" del PO I FEAD 2014-2020;

TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse, i visto, i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Con il presente atto integrativo alla Convenzione citata in premessa e alle relative attività, la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale affida ad Invitalia l'incarico di ampliare le attività di verifica alle operazioni finanziate dal PO I FEAD, per la realizzazione del supporto tecnico e

amministrativo in materia di controlli di I livello sulle operazioni finanziate nell'ambito del PO I FEAD 2014-2020 e dal PON Inclusione 2014-2020, come specificato nella Proposta Progettuale e nella Proposta Progettuale Integrativa richiamate nelle premesse e allegate al presente Atto Integrativo (Allegato A e Allegato B).

2. In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. g) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, così come meglio descritto nell'Allegato A, in merito alle verifiche amministrative svolte dall'Unità Organizzativa Controlli I Livello dell'AdG del PON INCLUSIONE INVITALIA fornisce supporto tecnico e amministrativo relativamente ai controlli di I livello sulle operazioni a regia e specificamente riguardo alle:

- verifiche di conformità formale delle domande di rimborso (intermedie e finali), presentate dal beneficiario, volte a verificare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
- attività di analisi della conformità e della regolarità della realizzazione dell'operazione con quanto concordato nel contratto o altro documento negoziale e/o di pianificazione e di eventuali irregolarità accertate;
- verifiche amministrative e contabili della documentazione giustificativa della spesa sostenuta, presentata dal beneficiario, volta ad accertare la completezza amministrativo-contabile della documentazione, per le operazioni finanziate a costi reali e per quelle finanziate attraverso le opzioni di semplificazione dei costi, al fine di determinare i costi ammissibili per la certificazione della spesa alla Commissione Europea;
- attività di aggiornamento delle informazioni contenute nel sistema informatico SIGMAInclusion in merito alle verifiche documentali effettuate;
- attività di predisposizione, se necessario, delle richieste di integrazione documentale da inviare ai beneficiari e/o delle relative controdeduzioni;
- attività di verifica della documentazione integrativa prodotta dai beneficiari e, nel caso in cui la documentazione risulti non esaustiva, di elaborazione di ulteriori richieste documentali.

3. Per quanto riguarda le attività descritte dettagliatamente dall'Allegato B in continuità con il servizio già in corso relativo alle attività di controllo di I livello inerenti le operazioni a regia di cui all'Allegato A, INVITALIA estende in primo luogo il servizio di supporto anche alle operazioni a titolarità ADG attuate a valere sul PON Inclusion; in secondo luogo l'attività di INVITALIA concerne il potenziamento dell'operatività delle strutture dell'Autorità di Gestione (ADG) a valere sul PO I FEAD, con specifico riguardo alla verifica e controllo sia delle operazioni a regia che delle operazioni a titolarità. La valorizzazione delle sopra menzionate attività aggiuntive, è pari a euro 361.099,71 (IVA esclusa), come specificato nella tabella 1 dell'Allegato B. In particolare, il supporto alle attività di verifica e controllo potrà riguardare le attività indicate di seguito.

- Definizione delle metodologie di campionamento. Ai fini della velocizzazione delle verifiche, tali metodologie possono essere messe a punto per la selezione delle operazioni da verificare in loco (Regolamento (UE) n. 223/2014, Art. 32 comma 6), ed anche nel caso di grandi numerosità di spese

nelle operazioni soggette a verifica amministrativa, come indicato dalle “Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione” (EGESIF_14-0012_02, 1.7 intensità delle verifiche di gestione).

- Elaborazione ed aggiornamento della manualistica e degli strumenti operativi per la realizzazione delle verifiche e dei controlli on desk e in loco (piste di controllo, check-list, report di esito e verbali di controllo).
- Pianificazione operativa dei controlli.
- Esecuzione dei controlli di I livello on desk (verifiche di conformità formale, verifiche amministrative); compilazione di check list, report e verbali di controllo relativamente alle misure gestite dall'Autorità di Gestione e non delegate all'Organismo Intermedio (operazioni a regia), ivi inclusi i controlli dell'AdG in quanto Beneficiario (operazioni a titolarità).
- Esecuzione di controlli e verifiche in loco sui soggetti coinvolti nell'attuazione del PO I FEAD, eventualmente selezionati mediante la metodologia di campionamento menzionata in precedenza.
- Predisposizione, se necessario, delle richieste di integrazione documentale da inviare ai beneficiari e/o delle relative controdeduzioni.
- Gestione delle eventuali controdeduzioni dei Beneficiari a seguito dell'esito dei controlli.
- Gestione delle interlocuzioni con gli organismi di controllo di secondo livello nazionali ed europei (quali, tra gli altri, le Autorità di Certificazione e di Audit, il MEF-IGRUE, la Corte dei Conti Italiana, la Corte dei Conti Europea), con riferimento alle operazioni sottoposte a verifica eventualmente campionate dai citati organismi e supporto nella gestione delle relative attività di eventuali follow-up.
- Archiviazione della relativa documentazione di controllo sul sistema del PO I FEAD e del PON Inclusione.

4. Invitalia assicura infine le attività di project management finalizzate al coordinamento e alla pianificazione, al monitoraggio e alla verifica degli output prodotti, alla rendicontazione periodica e finale delle attività e delle spese sostenute sul progetto.

Articolo 3

(Impegni di Invitalia)

1. INVITALIA, a conferma quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della Convenzione del 4 settembre 2019, si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi del presente Atto in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Articolo 4

(Sostituzione dell'art. 3, “Quadro Finanziario”, della Convenzione 4 settembre 2019)

1. L'articolo 3 della Convenzione è sostituito dal seguente:

“1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'Allegato A e all'Allegato B dell'Atto Integrativo sono attribuite ad INVITALIA risorse del PON “Inclusione” non superiori a Euro 6.361.037,54 (seimilionitrecentosessantunomilatrecentasette/54) IVA esclusa e risorse del “PO I FEAD” non superiori a

Euro 2.644.029,36 (duemilioneiseicentoquarantaquattromilaventinove/36) IVA esclusa. L'ammontare totale è di Euro 9.005.066,90 (novemilionicinquemilasessantasei/90) al netto dell'IVA di Euro 1.981.114,72 (unmilionenovecentottantunomilacentottordici/72), per un importo complessivo pari a Euro 10.986.181,62 (diecimilioninovecentottantaseimilacentottantuno/62) IVA compresa."

Articolo 5

Modalità di rendicontazione e di pagamento

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. j) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, INVITALIA, a conferma quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione del 4 settembre 2019 a fronte delle attività realizzate per l'attuazione del supporto ai controlli delle operazioni del PON Inclusion e del supporto ai controlli delle operazioni del PO I FEAD presenterà, per ogni semestre, la Rendicontazione delle spese sostenute secondo le tabelle standard di costi unitari e la Relazione delle attività svolte contenenti la descrizione analitica delle attività e le tabelle di rendicontazione con l'indicazione e valorizzazione delle ore/uomo impiegate, per singolo dipendente e separata evidenza delle trasferte e dei giustificativi di spesa.
2. La rendicontazione sarà prodotta entro 120 gg. dalla scadenza del semestre di riferimento oggetto di rendicontazione. La rendicontazione includerà i costi del personale dipendente sulla base di tabelle standard di costi unitari, i costi dei collaboratori, le spese viaggio, le acquisizioni di beni e servizi sulla base dei costi effettivamente sostenuti, nonché i costi indiretti nella misura massima del 25% applicata sui costi diretti ammissibili.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. m) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, le rendicontazioni, di cui al precedente comma 1, saranno sottoposte all'esame e alla valutazione della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale entro 60 gg. dall'invio della citata rendicontazione.
4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. i) e j) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, INVITALIA, a fronte delle attività realizzate e previa rendicontazione, da presentarsi secondo la tempistica del precedente comma 2, e successivamente alla valutazione positiva della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale di cui al precedente comma 3, potrà richiedere il pagamento dei costi sostenuti.
5. Il trasferimento delle somme avverrà mediante mandati, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura da parte di INVITALIA.

Articolo 6

(Foro competente)

1. A conferma quanto previsto dall'art. 11 della Convenzione del 4 settembre 2019, per qualsiasi

controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e o validità della Convenzione il foro competente è quello di Roma.

Articolo 7

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del Ministero)

1. Invitalia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Articolo 8

(Obblighi di pubblicazione)

1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione, citate in premessa, concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Articolo 9

(Disposizioni finali ed efficacia)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Atto integrativo, si rinvia alle disposizioni della Convenzione del 4 settembre 2019 citata in premessa.
2. Il presente atto ha effetti nei riguardi delle Parti dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Allegati:

- a) Proposta progettuale acclusa alla Convenzione del 4 settembre 2019
- b) Proposta progettuale Integrativa
- c) Cronoprogramma della spesa prevista per annualità

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Direttore Generale per la lotta alla
povertà e per la programmazione
sociale
Dott. Angelo Fabio Marano

Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
Dott. Domenico Tudini

Dott.ssa Leonarda Sansone